

nio e di dismissione dei cespiti; *d*) della facoltà di emettere titoli di debito convertibili o con opzioni di acquisto; *e*) dei vincoli di economicità della gestione e di separazione patrimoniale; *f*) dei vincoli di destinazione del reddito, delle riserve e degli accantonamenti; *g*) delle speciali norme in materia di contabilità e di vigilanza; *h*) del criterio secondo cui le norme del codice civile si applicano alle fondazioni bancarie solo in via residuale e in quanto compatibili. La disposizione di cui al precedente periodo costituisce norma di interpretazione autentica della legge 23 dicembre 1998, n. 461, e del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153. La nozione di prevalenza cui fanno riferimento l'articolo 2, comma 2, e l'articolo 4, comma 1, lettera *c*), del citato decreto legislativo n. 153 del 1999, come modificati dall'articolo 11 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, si intende riferita ad una misura percentuale variabile fino ad un massimo del 75 per cento ».

All'articolo 7:

dopo il comma 10, è inserito il seguente:

« 10-bis. Il comma 4 dell'articolo 24, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

“4. Con riferimento agli immobili utilizzati dalle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e dalle Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, appartenenti al demanio o comunque in uso gratuito, il Ministro dell'economia e delle finanze, con uno o più decreti aventi natura non regolamentare, individua singoli beni o categorie di beni per i quali, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo, è dovuto un canone d'uso determinato con i decreti stessi con riferimento ai fitti di mercato dei beni medesimi” ».

All'articolo 8:

al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: « Ministro dell'economia e delle

finanze » *sono aggiunte le seguenti:* « e possono essere sottoscritti dalla Cassa depositi e prestiti, anche a valere sulla cartolarizzazione di una parte dei propri crediti, individuati tenendo conto dei principi di convenienza economica e di salvaguardia delle finalità di interesse pubblico della Cassa stessa »;

al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Tale garanzia è elencata nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 13 della legge 5 agosto 1978, n. 468 ».

al comma 3, al primo periodo, lettera a), dopo le parole: « grandi opere pubbliche » *sono inserite le seguenti:* « , purché suscettibili di utilizzazione economica »; *al terzo periodo, dopo le parole:* « assumere partecipazioni, » *sono inserite le seguenti:* « che non dovranno essere di maggioranza né comunque di controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, »; *dopo il terzo periodo, è inserito il seguente:* « Per lo svolgimento di tali attività la società può altresì acquisire quote azionarie di società già partecipate dalla Cassa depositi e prestiti operanti nel settore delle infrastrutture »;

al comma 5, il quinto periodo è soppresso.

All'articolo 9:

dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

« 1-bis. Gli enti pubblici di cui alla legge 4 dicembre 1956, n.1404, sono definitivamente soppressi. Conseguentemente:

a) i loro immobili possono essere alienati con le modalità previste al capo I del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410. I relativi decreti dirigenziali sono adottati dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale

dello Stato. I proventi delle vendite degli immobili ed ogni altra somma derivata e derivante dalla liquidazione sono versati all'entrata del bilancio dello Stato;

b) il personale finora adibito alle procedure di liquidazione previste dalla citata legge n. 1404 del 1956 è destinato prioritariamente ad altre attività istituzionali del Ministero dell'economia e delle finanze;

c) ferma restando la titolarità, in capo al Ministero dell'economia e delle finanze, dei rapporti giuridici attivi e passivi, la gestione della liquidazione nonché del contenzioso può essere da questo affidata ad una società, direttamente o indirettamente controllata dallo Stato, scelta in deroga alle norme di contabilità generale dello Stato. Restano ferme le competenze dell'Avvocatura dello Stato in materia di rappresentanza processuale. La società esercita ogni potere finora attribuito all'Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Sulla base di criteri di efficacia ed economicità e al fine di eliminare il contenzioso pendente, evitando l'instaurazione di nuove cause, la società può compiere qualsiasi atto di diritto privato, ivi incluse transazioni relative a rapporti concernenti differenti procedure di liquidazione, cessioni di aziende, cessioni di crediti in blocco *pro soluto* e rinunce a domande giudiziali. Sulle transazioni la società può chiedere il parere all'Avvocatura dello Stato. La società può anche rinunciare a crediti al di fuori delle ipotesi previste dal terzo comma dell'articolo 9 della citata legge n. 1404 del 1956. In base ad una apposita convenzione, sono disciplinati i rapporti con il Ministero dell'economia e delle finanze e, in particolare, il compenso spettante alla società, i profili contabili del rapporto, nonché le modalità di rendicontazione e di controllo.

1-ter. Il Ministero dell'economia e delle finanze — Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, con provvedimento da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di

conversione del presente decreto, individua le liquidazioni gravemente deficitarie per le quali si fa luogo alla liquidazione coatta amministrativa ovvero le liquidazioni per le quali è comunque opportuno che la gestione liquidatoria resti distinta. Per queste liquidazioni lo Stato risponde delle passività nei limiti dell'attivo della singola liquidazione. Nelle more della individuazione della società di cui alla lettera c) del comma 1-bis, l'Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato prosegue le procedure di liquidazione con i poteri previsti dal terzo, quarto e quinto periodo della medesima lettera c) del comma 1-bis.

1-quater. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono approvate le nuove dotazioni organiche del personale del Ministero dell'economia e delle finanze.

1-quinquies. Nella citata legge n. 1404 del 1956 sono abrogati:

a) il secondo comma dell'articolo 14;

b) il primo periodo del primo comma dell'articolo 15;

c) il secondo comma dell'articolo 15 »;

al comma 2, le parole: « interamente controllate » sono sostituite dalle seguenti: « interamente possedute, direttamente o indirettamente, »;

dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

« 5-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: "La vendita si considera frazionata esclusivamente nel caso in cui ciascuna unità immobiliare sia offerta in vendita singolarmente a condizioni specificatamente riferite a tale unità";

b) dopo il comma 7, è inserito il seguente:

"7-bis. Ai conduttori delle unità immobiliari ad uso diverso da quello residenziale, nell'ipotesi di vendita in blocco, spetta il diritto di opzione all'acquisto a mezzo di mandato collettivo, a condizione che questo sia conferito dai conduttori che

rappresentino il 100 per cento delle unità facenti parte del blocco oggetto di vendita. Il prezzo di acquisto è quello risultante all'esito della procedura competitiva. Le modalità ed i termini di esercizio del diritto di opzione stabilito dal presente comma sono determinati con i decreti di cui al comma 1" ».

Al decreto — legge è allegata la seguente tabella:

« TABELLA A

(Articolo 4-bis, comma 6).

(Importi in euro)

REGIONI	Somme spettanti Anno 2000 (1)	Somme spettanti Anno 2001 (2)	Acconto 2000 (3)	Acconto 2001 (4)	Somme spettanti Regione Lazio per il Policlinico Umberto I Anni 1999 e precedenti (5)	Acconto Regione Lazio per il Policlinico Umberto I Anni 1999 e precedenti (6)	Somme spettanti Regione Lazio per il Policlinico Umberto I Anni 2000 e 2001 (7)
Piemonte	118.785.086,79	296.279.960,96	59.392.543,40	74.069.990,24			
Valle d'Aosta	0,00	0,00	0,00	0,00			
Lombardia	238.603.087,38	593.452.359,43	119.301.543,69	148.363.089,86			
P.A. Bolzano	0,00	0,00	0,00	0,00			
P.A. Trento	0,00	0,00	0,00	0,00			
Veneto	118.268.629,89	293.052.621,79	59.134.314,95	73.263.155,45			
Friuli V. G.	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liguria	48.030.491,62	121.843.544,55	24.015.245,81	30.460.886,14			
E. Romagna	111.038.233,30	279.916.540,57	55.519.116,65	69.979.135,14			
Toscana	97.610.353,93	248.106.410,78	48.805.176,97	62.026.602,69			
Umbria	22.724.103,56	57.953.178,02	11.362.051,78	14.488.294,50			
Marche	39.250.724,33	99.017.182,52	19.625.362,17	24.754.295,63			
Lazio	136.344.621,36	332.769.706,70	68.172.310,68	83.192.426,68	156.486.440,42	78.243.220,21	205.033.388,94
Abruzzo	34.602.612,24	85.935.845,72	17.301.306,12	21.483.961,43			
Molise	8.779.767,28	21.989.185,39	4.389.883,64	5.497.296,35			
Campania	144.091.474,85	330.974.502,52	72.045.737,43	82.743.625,63			
Puglia	101.742.009,12	233.631.673,27	50.871.004,56	58.407.918,32			
Basilicata	16.526.620,77	38.406.833,76	8.263.310,39	9.601.708,44			
Calabria	52.678.603,71	124.723.308,22	26.339.301,86	31.180.827,05			
Sicilia	75.402.707,27	182.285.011,90	37.701.353,64	45.571.252,98			
Sardegna	29.954.500,15	72.409.323,08	14.977.250,08	18.102.330,77			
Totale	1.394.433.627,55	3.412.747.189,18	697.216.813,82	853.186.797,30	156.486.440,42	78.243.220,21	205.033.388,94

(A.C. 2657 – Sezione 3)

EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTI
ED ARTICOLI AGGIUNTIVI RIFERITI
AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

ART. 1.

*(Ristrutturazioni delle procedure di
versamento e di riscossione).*

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, è soppresso l'ultimo periodo.

1. 3. Grandi, Benvenuto, Nicola Rossi, Michele Ventura, Agostini, Bellini.

Sopprimere il comma 1.

1. 13. Potenza

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. All'articolo 21, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, le parole: « quinto giorno » sono sostituite con le seguenti: « secondo giorno ».

1. 4. Grandi, Benvenuto, Nicola Rossi, Michele Ventura, Agostini, Bellini.

Al comma 1, capoverso 2-bis, lettera a), sostituire le parole: « secondo giorno » con la seguente: giorno

1. 5. Grandi, Benvenuto, Nicola Rossi, Michele Ventura, Agostini, Bellini.

Al comma 1, capoverso 2-bis, lettera a), sopprimere la parola: presuntivo.

1. 6. Grandi, Benvenuto, Nicola Rossi, Michele Ventura, Agostini, Bellini.

Al comma 1, capoverso 2-bis, lettera b), sostituire la parola: 80 con la seguente: 100.

1. 11. Giordano, Russo Spena.

Al comma 1, capoverso 2-bis, lettera b), sostituire la parola: 80 con la seguente: 90.

1. 7. Benvenuto, Nicola Rossi, Michele Ventura, Agostini, Bellini.

Al comma 1, capoverso 2-bis, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: effettivamente dovute.

1. 1. Grandi, Benvenuto, Nicola Rossi, Michele Ventura, Agostini, Bellini.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 21, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241, dopo le parole: delle banche« sono aggiunte le seguenti: », le modalità per distinguere la contabilità delle somme a debito e a credito per ciascun ente destinatario«

1. 9. Grandi, Benvenuto, Nicola Rossi, Michele Ventura, Agostini, Bellini.

Sopprimere il comma 2.

- *1. 12. Giordano, Russo Spena.

Sopprimere il comma 2.

- *1. 10. Grandi, Benvenuto, Nicola Rossi, Michele Ventura, Agostini, Bellini.

Sopprimere il comma 2.

- *1. 14. Pasetto.

Al comma 2, dopo le parole: non tributaria aggiungere le seguenti: , anche degli enti territoriali,

1. 2. Grandi, Bellini.

(Approvato)

ART. 2.

(Concentrazione del versamento delle imposte dirette in un termine unico).

Sopprimerlo.

2. 2. Grandi, Benvenuto, Nicola Rossi, Michele Ventura, Agostini, Bellini.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 4, comma 1, lettera *b*), del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n.435, le parole: « entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di erogazione » sono sostituite con le seguenti: « entro il 31 ottobre dell'anno successivo a quello di erogazione ».

2. 4. Maninetti.

Al comma 1, capoverso Art. 17, sopprimere il comma 1.

2. 5. Cusumano.

Al comma 1, capoverso Art. 17, sopprimere il comma 2.

***2. 3.** Grandi, Benvenuto, Nicola Rossi, Michele Ventura, Agostini, Bellini.

Al comma 1, capoverso Art. 17, sopprimere il comma 2.

***2. 6.** De Franciscis.

Al comma 1, capoverso Art. 17, sopprimere il comma 3.

2. 7. Rocchi.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. In attesa del riordino della base imponibile dell'imposta regionale sulle at-

tività produttive, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le persone fisiche, le società semplici e le associazioni ad esse equiparate, a norma dell'articolo 5, comma 3, del TUIR, esercenti arti e professioni di cui all'articolo 49, comma 1, del medesimo testo unico, non sono tenute al versamento del predetto tributo, nei termini risultanti dalle modificazioni apportate dal comma 1, nei casi in cui utilizzino esclusivamente beni strumentali, esclusi gli immobili, di costo complessivo non superiore a 25 mila euro e non si avvalgano di dipendenti o di altri collaboratori stabili. In caso di esercizio dell'attività in forma associata il predetto importo si riferisce a ciascun artista o professionista associato.

1-ter. Le disposizioni di cui al comma 1-bis si applicano a partire dal periodo di imposta per il quale il termine per la presentazione della dichiarazione ai fini IRAP scade successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. 1. Leo.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis. — 1. L'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, non si applica nei riguardi delle persone fisiche, delle società semplici e delle associazioni ad esse equiparate a norma dell'articolo 5, comma 3, del TUIR, esercenti arti e professioni, di cui all'articolo 49, comma 1, dello stesso testo unico, a condizione che non utilizzino beni strumentali, esclusi gli immobili, di costo complessivo superiore a 25.822,84 euro e non si avvalgano di dipendenti o di altri collaboratori stabili. In caso di esercizio dell'attività in forma associata, detto importo va moltiplicato per il numero degli artisti o professionisti.

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano a partire dal periodo d'imposta per il quale il termine per la presentazione della dichiarazione dell'IRAP scade successivamente all'entrata in vigore della presente legge.

2. 01. Leo.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis. — 1. Il contributo a fondo perduto di cui all'articolo 4-bis, comma 5, del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365, non concorre alla formazione del reddito d'impresa ed è escluso dal rapporto di deducibilità di cui all'articolo 63 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. 02. Leo.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

(Interpretazione autentica in relazione all'imposta comunale sugli immobili dei fabbricati strumentali alle cooperative).

1. L'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504, si interpreta nel senso che sono esclusi da imposta comunale sugli immobili, in quanto rurali ai sensi dell'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n.557, convertito con la legge 26 febbraio 1994, n.133, i fabbricati appartenenti a cooperative agricole e loro consorzi, strumentali ad attività esenti da imposte sui redditi ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.601, concernente esenzione per le cooperative che svolgano attività agricola.

2. Per la copertura degli oneri di cui al comma 1, valutati in 5.000.000 di euro per il 2002, 5.000.000 di euro per il 2003 e 5.000.000 per il 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. 03. Stradiotto.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis. 1. All'articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n.461, la parola: « gestore » è sostituita, ovunque ricorra, con le seguenti: « di cui al comma 1 ».

2. All'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, le parole: a un soggetto abilitato ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1996, n.415, l'incarico di gestire« sono sostituite con le seguenti: » ad un intermediario indicato all'articolo 6, comma 1, l'incarico di amministrare o gestire« .

2. 04. Pagliarini, Martinelli.

ART. 3.

(Razionalizzazione del sistema dei costi dei prodotti farmaceutici).

Sopprimere il comma 1.

3. 101. Milana.

Al comma 1, sopprimere le parole: sino al 31 dicembre 2002.

3. 55. Giordano, Russo Spena.

Al comma 1, sostituire le parole: sino al 31 dicembre 2002 con le seguenti: sino al 31 dicembre 2005

3. 80. Petrella.

Al comma 1, sostituire la parola: 5 con la seguente: 20.

3. 56 Giordano, Russo Spena.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e del 3 per cento, sostitutivo del 5 per cento, a decorrere dal 10 gennaio 2003 e sino al 31 dicembre dello stesso anno.

***3.102.** Grandi, Benvenuto, Nicola Rossi, Ventura, Agostini, Labate, Battaglia, Bellini.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e del 3 per cento, sostitutivo del 5 per cento, a decorrere dal 1o gennaio 2003 e sino al 31 dicembre dello stesso anno.

***3.104.** Giuseppe Drago, Degennaro, Liotta, Montecuollo.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e del 2 per cento al netto dell'IVA, sostitutivo del 5 per cento, a decorrere dal 1o gennaio 2003 e sino al 31 dicembre dello stesso anno.

3. 93. Petrella, Bellini.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e del 3 per cento al netto dell'IVA, sostitutivo del 5 per cento, a decorrere dal 1o gennaio 2003 e sino al 31 dicembre dello stesso anno.

3. 81. Grandi, Benvenuto, Nicola Rossi, Michele Ventura, Agostini, Bellini.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: in media sulla base di un'analisi dei costi proposta dai produttori o, in assenza di proposta, dalla Commissione nazionale del farmaco.

3. 82. Grandi, Benvenuto, Nicola Rossi, Michele Ventura, Agostini, Labate, Battaglia, Bellini.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: salvo che per i medicinali con prezzo compreso tra 3 e 5 euro.

3. 103. Labate, Battaglia, Petrella, Bellini.

Sopprimere il comma 2.

***3. 57.** Giordano, Russo Spina.

Sopprimere il comma 2.

***3. 83.** Grandi, Benvenuto, Nicola Rossi, Michele Ventura, Agostini, Bellini.

Sopprimere il comma 2.

***3. 105.** Banti.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. La riduzione del prezzo dei medicinali emoderivati estrattivi e da DNA ricombinante è del 2 per cento.

3. 84. Benvenuto, Nicola Rossi, Michele Ventura, Agostini, Labate, Battaglia, Bellini.

Al comma 2, sostituire le parole: Sono esclusi dalla riduzione del prezzo di cui al comma 1 *con le seguenti:* È ridotta al 2 per cento la riduzione del prezzo di cui al comma 1 per.

3. 5. Grandi, Bellini.

Al comma 2, sostituire le parole: Sono esclusi dalla riduzione del prezzo di cui al comma 1 *con le seguenti:* È ridotta al 3 per cento la riduzione del prezzo di cui al comma 1 per.

3. 85. Grandi, Benvenuto, Nicola Rossi, Michele Ventura, Agostini, Labate, Battaglia, Bellini.

Al comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: e quelli per i quali sia stata attuata la procedura di contrattazione di prezzo e rimborsabilità con il Ministero della salute, ai sensi dell'articolo 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e dell'articolo 36, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Conseguentemente, dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

9-bis. Alle regioni e alle province autonome che entro il 30 giugno 2002 non abbiano attivato le procedure di cui all'articolo 86 della legge 23 dicembre 2000 n. 388 o non abbiano emanato i regolamenti di cui all'articolo 87, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e non abbiano posto in essere i relativi adempimenti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, così come integrate dall'articolo 4 della presente legge.

9-ter. Il comma 5 dell'articolo 87 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito con il seguente: « Entro il 1o gennaio 2003 tutte le prescrizioni citate dovranno essere trasmissibili e monitorabili per via telematica ».

3. 87. Grandi, Pinza, Agostini, Nicola Rossi, Benvenuto, Michele Ventura, Visco, Pistone, Villetti, Pennacchi, Buemi, Cima, Lettieri, Santagata, Stradiotto, Battaglia, Labate, Petrella, Bellini.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: nonché i medicinali da DNA ricombinante inseriti nell'allegato 2 del decreto del Ministro della sanità del 22 dicembre 2000, pubblicato nella G.U. del 10 gennaio 2001, n.7, recante « Revisione delle note riportate nel provvedimento 30 dicembre 1993 di riclassificazione dei medicinali, e successive modificazioni.

3. 106. Minoli Rota, Di Virgilio, Parodi, Massidda, Palumbo, Lucchese.

(Approvato)

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: con il prezzo inferiore a cinque euro.

3. 86. Grandi, Benvenuto, Nicola Rossi, Michele Ventura, Agostini, Labate, Battaglia, Bellini.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: e i farmaci il cui prezzo di vendita al pubblico è inferiore a cinque euro.

3. 13. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Massidda, Burtone, Grandi.

(Approvato)

Sopprimere il comma 3.

3. 107. Bressa

Sostituire i commi 3, 4, 5, 6 e 7 con i seguenti:

3. All'articolo 36, comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, le parole: « 20 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 5 per cento ».

4. Alle imprese farmaceutiche titolari dell'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali è concesso dal Ministero delle attività produttive un credito d'imposta nella misura massima del 20 per cento delle spese di ricerca e sviluppo sostenute a decorrere dall'esercizio 2002.

5. Gli investimenti devono riguardare spese per l'innovazione tecnologica effettuate in strutture situate nel territorio dello Stato o in progetti di collaborazione internazionale a maggioranza italiana.

6. Per le procedure di attuazione del credito d'imposta si fa riferimento a quanto stabilito dall'articolo 108, commi 2, 3, 4 e 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

7. Il Ministero delle attività produttive, con propria circolare da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede alla rapida attuazione degli interventi, fissando anche il termine iniziale di presentazione delle domande nonché le ulteriori informazioni e documentazioni necessarie.

3. 88. Nicola Rossi, Grandi, Pinza, Agostini, Benvenuto, Ventura, Visco, Pistone, Villetti, Pennacchi, Buemi, Cima, Lettieri, Santagata, Stradiotto, Battaglia, Labate, Petrella, Bellini.

Al comma 3, dopo le parole: in commercio di medicinali *aggiungere le seguenti:* che espongano in bilancio nella media degli ultimi tre anni investimenti in ricerca, sviluppo ed innovazione tecnologica inferiori al 5 per cento del fatturato complessivo.

Conseguentemente, al comma 4, dopo le parole: imprese farmaceutiche *aggiungere le seguenti:* che espongano in bilancio nella media degli ultimi tre anni investimenti in ricerca, sviluppo ed innovazione tecnologica inferiori al 5 per cento del fatturato complessivo.

3. 89. Nicola Rossi, Grandi, Pinza, Agostini, Benvenuto, Michele Ventura, Visco, Pistone, Villetti, Pennacchi, Boemi, Cima, Lettieri, Santagata, Stradiotto, Battaglia, Labate, Petrella, Bellini.

Al comma 3 sopprimere le parole: in Italia o;

Conseguentemente, al comma 4, dopo la parola: riunioni *aggiungere le seguenti:* di cui al precedente comma;
conseguentemente al comma 6, dopo la parola: riunioni *aggiungere le seguenti:* di cui al comma 3.

3. 108. Parodi, Minoli Rota, Massidda, Di Virgilio, Degennaro, Stradiotto, Lupi, Lettieri, Lucchese, Luigi Pepe, Tuccillo, Gambini, Benvenuto, Buglio, Cazzaro, Cialente, De Brasi, Lulli, Nieddu, Quartiani, Ruggia, Bellini, Petrella, Battaglia.

(Approvato)

Al comma 3, sopprimere le parole: in Italia o.

***3. 6.** Stradiotto.

Al comma 3, sopprimere le parole: in Italia o.

***3. 65.** Gambini, Benvenuto, Buglio, Cazzaro, Cialente, De Brasi, Lulli, Nieddu, Quartiani, Ruggia, Bellini, Petrella, Battaglia.

Al comma 3 dopo le parole: riunioni *aggiungere le seguenti:* , ad esclusione dei corsi di formazione ed aggiornamento,.

3. 90. Galeazzi, Grandi, Benvenuto, Nicola Rossi, Michele Ventura, Agostini, Labate, Battaglia, Bellini.

Al comma 3 sostituire le parole: 50 per cento *con le seguenti:* 90 per cento.

3. 79. Petrella, Bellini, Labate, Battaglia.

Al comma 3 sostituire le parole: 50 per cento *con le seguenti:* 80 per cento.

3. 91. Galeazzi, Grandi, Labate, Battaglia, Bellini.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Non concorrono al raggiungimento della predetta percentuale gli eventi espressamente autorizzati dalla Commissione nazionale per la formazione continua, di cui all'articolo 16-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502 e successive modificazioni.

3. 109. Minoli Rota, Di Virgilio, Parodi, Massidda.

Sopprimere il comma 4.

3. 110. Carbonella.

Al comma 4, dopo la parola: riunioni *aggiungere le seguenti:* di cui al comma 3

Conseguentemente, al comma 6, dopo la parola: riunioni *aggiungere le seguenti:* di cui al comma 3.

3. 7. Stradiotto.

Al comma 4, dopo la parola: riunioni aggiungere le seguenti: di cui al comma 3

- 3. 66.** Gambini, Benvenuto, Buglio, Cazzaro, Cialente, De Brasi, Lulli, Nieddu, Quartiani, Ruggia, Bellini.

Al comma 4, sostituire le parole: per l'esercizio 2002 con le seguenti: dal 1° gennaio 2003;

Conseguentemente al comma 6 sostituire le parole: dal 1° gennaio 2003 con le seguenti: dal 1° gennaio 2004.

- 3. 111.** Minoli Rota, Parodi, Massida, Di Virgilio.

Al comma 4, sostituire le parole: 50 per cento con le seguenti: 80 per cento.

- 3. 72.** Galeazzi, Grandi, Bellini.

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Tale limite di spesa non si applica alle spese finalizzate all'organizzazione, coordinamento, partecipazione e finanziamento delle attività di formazione medica continua, come prevista dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

- 3. 73.** Benvenuto, Nicola Rossi, Michele Ventura, Agostini, Grandi, Labate, Battaglia, Bellini.

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Tale limite di spesa non si applica alle spese finalizzate all'organizzazione, partecipazione e finanziamento delle attività di formazione medica continua, come prevista dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

- 3. 8.** Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Tale limite di spesa non si applica per l'organizzazione, partecipazione e finanziamento delle attività di formazione medica continua, sotto l'egida di Facoltà di medicina, di società scientifiche o di cattedre di insegnamento universitario.

- 3. 92.** Petrella, Battaglia, Labate, Bellini.

Sopprimere il comma 5.

- 3. 112.** Camo.

Al comma 5 sostituire le parole: 8 per cento con le seguenti: 15 per cento.

- 3. 74.** Galeazzi, Grandi, Bellini.

Sopprimere il comma 6.

- 3. 113.** Delbono.

Al comma 6 dopo la parola: riunioni aggiungere le seguenti: di cui al precedente comma 3.

- 3. 77.** Petrella, Gambini, Benvenuto, Buglio, Cazzaro, Cialente, De Brasi, Lulli, Nieddu, Quartiani, Ruggia, Bellini.

Sopprimere il comma 7.

- 3. 114.** Giacchetti.

Al comma 7, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , anche in deroga ai commi precedenti.

- 3. 68.** Galeazzi, Grandi, Benvenuto, Nicola Rossi, Michele Ventura, Agostini, Petrella, Bellini.

Al comma 7, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , e quelli finalizzati all'organizzazione, partecipazione e finanziamento delle attività di formazione medica

continua, sotto l'egida di società scientifiche, facoltà di medicina, ASL territoriali ed ospedaliere, cattedre di insegnamento universitario, come prevista dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502, e successive modificazioni.

3. 75. Petrella, Battaglia, Labate, Bellini.

Al comma 7, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , e quelli finalizzati all'organizzazione, partecipazione e finanziamento delle attività di formazione medica continua, come prevista dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

3. 9. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Al comma 7, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , e quelli finalizzati all'organizzazione, coordinamento, partecipazione e finanziamento delle attività di formazione medica continua, come prevista dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

3. 69. Galeazzi, Grandi, Benvenuto, Nicola Rossi, Michele Ventura, Agostini, Bellini.

Al comma 7, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , e quelli che si svolgono nel territorio nazionale.

3. 10. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

7-bis. All'articolo 19-bis1, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, sono soppresse le parole da: « prestazioni alberghiere » a « mense aziendali, a ».

7-ter. All'onere derivante dal comma precedente, pari a 50 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento

iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base 7.1.3.3 « Fondo speciale di parte corrente » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti per gli anni 2002, 2003 e 2004 relativi al medesimo Ministero.

7-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. 100. Gambini, Benvenuto, Buglio, Cazzaro, Cialente, De Brasi, Lulli, Nieddu, Quartiani, Ruggia, Bellini.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. All'articolo 19-bis1, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono soppresse le parole da: « prestazioni alberghiere » a « mense aziendali, a ».

3. 11. Stradiotto.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. Le norme di cui ai precedenti commi 3, 4, 5, 6 e 7 non si applicano in relazione ai congressi, convegni, eventi e riunioni organizzati da facoltà di medicina, da cattedre di insegnamento o da società scientifiche che operano in contesti connessi alla sanità.

3. 94. Petrella, Labate, Battaglia, Bellini.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. Le norme di cui ai precedenti commi 3, 4, 5, 6 e 7 non si applicano in relazione ai congressi, convegni e riunioni organizzati direttamente da società scientifiche che operano in contesti connessi alla sanità o che abbiano almeno 20 punti E.C.M.

3. 115. Minoli Rota, Parodi, Massidda, Di Virgilio.

Sopprimere il comma 8.

3. 116. Iannuzzi.

Al comma 8, sostituire il primo periodo con il seguente: Alla copertura brevettuale complementare si applica il regolamento (CEE) n. 1768/1992 del Consiglio del 18 giugno 1992.

3. 70. Santagata, Pinza, Stradiotto, Benvenuto, Nicola Rossi, Michele Ventura, Agostini, Labate, Battaglia.

Al comma 8, primo periodo, dopo le parole: trovano attuazione *aggiungere le seguenti:* per i prodotti che già non godano di una copertura brevettuale.

3. 71. Grandi, Pinza, Agostini, Nicola Rossi, Benvenuto, Michele Ventura, Visco, Pistone, Villetti, Pennacchi, Buemi, Cima, Lettieri, Santagata, Stradiotto, Bellini.

Al comma 8, primo periodo, sostituire le parole da: ad un anno nel 2002 *fino a:* 2003 *con le seguenti a sei mesi per ogni anno solare, a partire dal 1° gennaio 2004.*

3. 1. Leo.

(Approvato)

Al comma 8, primo periodo, sostituire le parole: pari ad un anno nel 2002 e a due anni *con le seguenti:* pari a sei mesi; *Conseguentemente sostituire la parola:* 2003 *con la seguente:* 2004.

3. 61. Crosetto, Degennaro.

(Approvato)

Al comma 8, primo periodo, sostituire le parole da: ad un anno nel 2002 *fino a:* 2003 *con le seguenti:* ad un anno dal 2003

3. 14. Ercole, Francesca Martini, Cè.

Al comma 8, primo periodo, sostituire le parole: e ad un anno per ogni anno *con le seguenti:* e a sei mesi per ogni anno.

3.54. Ercole.

Al comma 8, secondo periodo, dopo la parola: complementare *aggiungere la seguente:* nazionale.

3. 2. Leo.

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

8-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, in via del tutto eccezionale e fino al 31 dicembre 2010, è consentito a soggetti terzi che intendano produrre per l'esportazione principi attivi coperti dai certificati complementari di protezione di cui all'articolo 4 della legge 19 ottobre 1991, n. 349, nonché all'articolo 4-bis del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, come modificato dall'articolo 1 della legge 10 ottobre 1991, n. 349, di chiedere al Ministro delle attività produttive di attivare, con i titolari dei certificati suddetti, una procedura per l'eventuale rilascio di licenze volontarie a titolo oneroso nel rispetto della legislazione vigente in materia.

8-ter. Tali licenze, in caso di accordo tra le parti, sono comunque valide unicamente per l'esportazione verso Paesi nei quali la protezione brevettuale dei relativi principi attivi sia scaduta, ivi compreso l'eventuale certificato complementare di protezione.

8-quater. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro delle attività produttive, sentiti i settori interessati, definisce i criteri di funzionamento della procedura di cui al comma 8-bis.

***3. 3.** Leo.

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

8-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, in via del tutto eccezionale e fino ai 31 dicembre 2010, è consentito a soggetti terzi che intendano produrre per l'esportazione principi attivi coperti dai certificati complementari di protezione di cui all'articolo 4 della legge 19 ottobre 1991, n. 349, nonché all' articolo 4-bis del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, come modificato dall'articolo 1 della legge 10 ottobre 1991, n. 349, di chiedere al Ministro delle attività produttive di attivare, con i titolari dei certificati suddetti, una procedura per l'eventuale rilascio di licenze volontarie a titolo oneroso nel rispetto della legislazione vigente in materia.

8-ter. Tali licenze, in caso di accordo tra le parti, sono comunque valide unicamente per l'esportazione verso Paesi nei quali la protezione brevettuale dei relativi principi attivi sia scaduta, ivi compreso l'eventuale certificato complementare di protezione.

8-quater. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro delle Attività Produttive, sentiti i settori interessati, definisce i criteri di funzionamento della procedura di cui al comma 8-bis.

***3. 60.** Crosetto.

Sopprimere i commi 8-bis, 8-ter e 8-quater.

3. 58. Giordano, Russo Spina.

Sopprimere il comma 8-bis.

3. 117. Merlo.

Sopprimere il comma 8-ter.

3. 118. Ciani.

Sopprimere il comma 8-quater.

3. 119. Vernetti.

Sopprimere il comma 9.

3. 120. Tuccillo.

Al comma 9, primo periodo, dopo le parole: di pubblicità aggiungere le seguenti: , dopo l'indicazione del marchio.

*** 3. 121.** Giuseppe Drago, Degennaro, Liotta, Montecucollo.

(Approvato)

Al comma 9, primo periodo, dopo le parole: di pubblicità aggiungere le seguenti: dopo l'indicazione del marchio.

*** 3. 64.** Crosetto.

(Approvato)

Al comma 9, secondo periodo, sopprimere le parole da: La denominazione fino a: nome chimico.

3. 122. Labate, Battaglia, Petrella, Bellini.

Al comma 9, sostituire il secondo periodo con il seguente: La denominazione commerciale deve essere stampata nel rispetto della direttiva europea per il codice comunitario relativo ai prodotti medicinali per uso umano n. 2001/83/EC/ al titolo V.

3. 51. Fioroni, Burtone, Bindi.

Al comma 9, secondo periodo, sostituire le parole da: al di sotto fino a: per cento di con le seguenti: al di sopra della sigla e della denominazione chimica in corpo uguale a.

3. 123. Giuseppe Drago, Liotta, Montecucollo, Degennaro.

Al comma 9, secondo periodo, sostituire le parole: al di sotto con le seguenti: al di sopra.

***3. 50.** Fioroni, Burtone, Bindi.

Al comma 9, secondo periodo, sostituire le parole: al di sotto con le seguenti: al di sopra.

***3. 63.** Crosetto.

Al comma 9, secondo periodo, sostituire le parole: in corpo non superiore all'80 per cento di quello con le seguenti: in corpo uguale a quello.

3. 124. Minoli Rota, Di Virgilio, Massidda, Parodi, Crosetto.

(Approvato)

Al comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo: A partire dal 1° gennaio 2003 le aziende farmaceutiche procedono alla produzione della « confezione ottimale » dei farmaci per posologia ed indicazione terapeutica previo parere della Commissione unica del farmaco, che si avvale delle indicazioni fornite dalle organizzazioni più rappresentative dei medici di medicina generale, dei pediatri di libera scelta, dei medici specialisti e dei medici ospedalieri.

3. 125. Labate, Battaglia, Petrella, Bellini.

Sopprimere i commi 9-bis e 9-ter.

3. 59. Giordano, Russo Spena.

Sopprimere il comma 9-bis.

3. 126. Ruta.

Sostituire il comma 9-bis con il seguente: Il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente

per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, determina su base semestrale il tetto massimo di spesa per i prodotti rimborsati, entro il quale la Commissione unica del farmaco opererà le scelte sulle registrazioni di nuovi farmaci e sui prezzi di rimborso, tenendo conto dei dati di monitoraggio.

3. 127. Minoli Rota, Di Virgilio, Parodi, Massidda.

Sopprimere il comma 9-ter.

3. 53. Fioroni, Burtoni, Bindi, Rusconi.

Al comma 9-ter, primo periodo, dopo le parole: con effetto dal 1° giugno 2002 aggiungere le seguenti: e comunque fatta eccezione per quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo n. 539 del 1992.

3. 52. Fioroni, Burtone, Bindi.

ART. 4-bis.

(Finanziamento della spesa sanitaria).

Al comma 1, alinea, sostituire le parole da: come segue fino alla fine del comma con le seguenti: con oneri a carico del bilancio dello Stato.

4-bis. 2. Giordano, Russo Spena.

Sopprimere il comma 2.

4-bis. 3. Ercole, Francesca Martini, Cè.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. In conformità all'accordo di cui al comma 1, per la definitiva copertura del disavanzo complessivo dell'Azienda unità sanitaria locale n. 6 di Palermo relativo agli esercizi 1999, 2000 e 2001, come accertato al termine dell'esercizio 2001, lo Stato attribuisce alla Regione siciliana nell'anno 2002 la somma di euro 346.398.865.

2-ter. All'onere derivante dall'applicazione della disposizione di cui al comma 2-bis si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4-bis. 1. Giudice.

Al comma 6, lettera a), sopprimere le parole da: la liquidazione del saldo fino alla fine della lettera.

4-bis. 4. Giordano, Russo Spena.

Al comma 6, sopprimere le lettere b) e c).

4-bis. 5. Ercole, Francesca Martini, Cè.

Sopprimere il comma 10.

4-bis. 6. Giordano, Russo Spena.

Al comma 10, primo periodo, dopo le parole: designati dal Ministro dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti: e dal Ministro della salute

4-bis.7. Ercole, Francesca Martini, Cè.

ART. 5.

(Adempimenti comunitari iniziali a seguito di condanna per aiuti di Stato).

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da: In attuazione fino a: giudiziarie dell'Unione europea,

5. 13. Giordano, Russo Spena.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: è sospeso con le seguenti: è abrogato.

5. 14. Giordano, Russo Spena.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: sospeso con la seguente: abrogato.

5. 15. Giordano, Russo Spena.

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole da: nella misura in cui fino alla fine del periodo.

5. 16. Giordano, Russo Spena.

Al comma 1, quarto periodo, sopprimere le parole da: Resta fermo fino alla fine del comma

***5. 17.** Benvenuto, Nicola Rossi, Michele Ventura, Agostini, Grandi, Bellini.

Al comma 1, quarto periodo, sopprimere le parole da: Resta fermo fino alla fine del comma.

***5. 10.** Pinza.

Al comma 1, quinto periodo, sopprimere le parole da: La disposizione fino alla fine del comma.

5. 18. Giordano, Russo Spena.

Al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo

5. 20. Benvenuto, Nicola Rossi, Michele Ventura, Agostini, Grandi, Bellini.

(Approvato)

SUBEMENDAMENTI

AGLI IDENTICI EMENDAMENTI 5.8 E 5.9.

Agli identici emendamenti 5.8 e 5.9, sopprimere il secondo periodo.

0. 5. 8. 1. Cè, Luciano Dussin, Caparini, Guido Giuseppe Rossi, Pagliarini, Parolo, Ercole.

Agli identici emendamenti 5.8 e 5.9, secondo periodo, sostituire le parole da: debbono comunque fino alla fine dell'emendamento con le seguenti: possono essere destinate nella misura minima del 20 per cento alla realizzazione del settore prevenzione della criminalità e sicurezza pubblica di cui all'articolo 11, comma 1, capoverso, numero 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

0. 5. 8. 2. Cè, Luciano Dussin, Caparini, Guido Giuseppe Rossi, Pagliarini, Parolo, Ercole.

Agli identici emendamenti 5.8 e 5.9, secondo periodo, sostituire le parole da: 35 per cento fino alla fine dell'emendamento con le seguenti: 5 per cento da destinare alla realizzazione del settore protezione e qualità ambientale di cui all'articolo 11, comma 1, capoverso, numero 3, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

0. 5. 8. 3. Cè, Luciano Dussin, Caparini, Guido Giuseppe Rossi, Pagliarini, Parolo, Ercole.

Agli identici emendamenti 5.8 e 5.9, secondo periodo, sostituire le parole: 35 per cento con le seguenti: 5 per cento.

0. 5. 8. 4. Cè, Luciano Dussin, Caparini, Guido Rossi, Pagliarini, Parolo, Ercole.

Sopprimere il secondo periodo.

0. 5. 9. 1. Cè, Dussin, Caparini, Guido Giuseppe Rossi, Pagliarini, Parolo, Ercole.

Al secondo periodo, sostituire dalle parole: debbono comunque fino alla fine, con le seguenti: possono essere destinate nella misura minima del 20 per cento alla realizzazione del settore prevenzione della criminalità e sicurezza pubblica di cui all'articolo 11, comma 1, primo capoverso, n. 2) della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

0. 5. 9. 2. Cè, Dussin, Caparini, Guido Giuseppe Rossi, Pagliarini, Parolo, Ercole.

Al secondo periodo sostituire le parole: 35 per cento con le seguenti: 5 per cento.

0. 5. 9. 3. Cè, Dussin, Caparini, Guido Giuseppe Rossi, Pagliarini, Parolo, Ercole.

Al comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole da: fanno riferimento fino alla fine del comma con le seguenti: fa riferimento l'articolo 4, comma 1, lettera c), del citato decreto legislativo n. 153 del 1999, come modificato dall'articolo 11 della legge 23 dicembre 2001, n. 448, si intende riferito ad una misura percentuale variabile fino ad un massimo del 75 per cento. La nozione di prevalenza cui fa riferimento l'articolo 2, comma 2, del citato decreto legislativo n. 153 del 1999, come modificato dall'articolo 11 della legge 23 dicembre 2001, n. 448, si intende riferito ad una misura percentuale pari al 35 per cento per le regioni di cui all'obiettivo 1 del regolamento CEE n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999 e successive modificazioni.

***5. 8.** Paolo Russo, Stagno d'Alcontres, Blasi, Giudice, Licastro Scardino, Bertucci, Pinto, Landolfi, Lazzari.